



**Alla Signora Presidente
dell'Assemblea legislativa
Regione Emilia – Romagna
SEDE**

Interrogazione a risposta scritta

Per sapere, premesso che:

il 17 novembre 2014 il sindaco di Podenzano, in provincia di Piacenza, ha emesso un'ordinanza (la n. 15) avente per oggetto: "Censimento, rimozione e messa in sicurezza dell'amianto presente in immobili privati";

nei fatti, con il detto provvedimento, il Sindaco di Podenzano ha ordinato "a tutti i proprietari (nel caso di condomini, ai rispettivi Amministratori) con coperture o altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta o friabile di provvedere entro 120 giorni dalla data della presente ordinanza, in via cautelativa, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati in linea con le norme tecniche del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e con le linee guida regionali...";

il suindicato termine di 120 giorni - entro cui veniva imposto, come detto, a tutti i proprietari di immobili aventi coperture o altri manufatti contenenti amianto di provvedere alla compilazione della modulistica allegata all'atto, al fine di censire i manufatti, valutarne lo stato di conservazione della copertura ed indicare, nel caso in cui il giudizio fosse stato pessimo, le azioni di bonifica che si intendevano adottare e i tempi di realizzazione delle stesse - è stato successivamente prorogato con Ordinanza n° 5 del 12.03.2015;

l'ordinanza in questione (n.15/2014), appare censurabile sotto più profili. Infatti:

- a) l'articolo 10, comma 2, lettera l) della legge 27 marzo 1992, n. 257, demanda ai piani regionali, tra l'altro, di disciplinare "il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti";
- b) l'articolo 12, comma 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257, pone in campo ai proprietari d'immobili l'onere di "comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali". Nulla più, quindi, di una semplice comunicazione, atteso che proprio alle unità sanitarie locali compete non solo il "censimento" della presenza di amianto (con tenuta del "registro in cui è indicata la localizzazione") ma anche il compito di effettuare "l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali";
- c) le "Linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture cemento-amianto e per la valutazione del rischio" emesse dalla Regione Emilia-Romagna confermano che, su "segnalazione" dei proprietari privati e delle associazioni provate, le unità sanitarie locali debbano intervenire, con i dipartimenti di Sanità Pubblica;

se sia a conoscenza della Giunta Regionale il fatto che gli allegati all'ordinanza n. 15/2014, emessa dal Sindaco di Podenzano, come schede e tabella destinate a riassumere le attività e le valutazioni richieste come obbligo ai proprietari privati, riproducano allegati che, nelle "Linee guida" regionali, sono destinati a fungere da supporto, invece, per garantire l'uniformità delle rappresentazioni delle analisi e valutazioni delle pubbliche amministrazioni;

se la Giunta Regionale - giuste: la legge n.257/1992 e le "Linee guida" regionali - converga sul fatto che : 1) i piani e le funzioni di intervento, afferenti la questione che qui interessa, attengono alle competenze regionali e delle unità sanitarie locali; 2) la relativa attività tecnica è demandata ai Dipartimenti di sanità pubblica, di cui peraltro non vi è traccia nell'ordinanza del Sindaco di Podenzano; 3) in ogni caso, detta ordinanza contrasta nei contenuti e nelle disposizioni con le "Linee guida" regionali;

se la Giunta Regionale - atteso che l'ordinanza in questione travalica le competenze assegnate in via ordinaria e arriva a sovvertire, oltre che distorcere, i piani di intervento e le procedure previste per la valutazione dei rischi da dispersione di amianto - intenda richiedere al Sindaco di Podenzano, anche in ragione di quanto disposto dalle "Linee guida" regionali, di volere provvedere alla revoca dell'ordinanza n. 15 del 17 novembre 2014 e, in ogni caso, di evitare e/o sospendere l'effettuazione di sopralluoghi a campione sul territorio per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza sopra menzionata, così come viene preannunciato nel sito internet del Comune di Podenzano.

Tommaso Foti